

Studio Associato Trombetta Teruggia

Il ministero del Lavoro, con la nota n. 9099 del 3/05/2016, precisa che il periodo di riferimento per la determinazione dell'importo omesso è l'anno civile, intendendo per tale il periodo 1 gennaio-31 dicembre. Si considerano, in particolare, i versamenti in scadenza nell'anno di riferimento.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 8/2016, sono state depenalizzate alcune ipotesi di reato in materia di lavoro e legislazione sociale tra le quali l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.

A tale proposito, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 6 del 5/2/2016, è intervenuto per fornire le prime indicazioni operative al proprio personale ispettivo

In particolare, il Ministero ha chiarito che:

- è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali qualora l'ammontare annuo dell'omesso versamento sia inferiore a euro 10.000. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
- il reato si configura qualora l'ammontare annuo delle ritenute previdenziali non versate risulti superiore a euro 10.000. Tale condotta è penalmente sanzionabile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.031,91.

Ora, con la nota n. 9099 del 3/05/2016, il Ministero del Lavoro, rivolgendosi nuovamente al personale ispettivo, fornisce importanti chiarimenti sull'individuazione del parametro annuo di riferimento e sulla contestazione degli illeciti da parte dell'INPS.

Il Ministero precisa che il parametro di riferimento temporale per l'individuazione dell'importo complessivo delle ritenute previdenziali non versate è l'anno civile, intendendo per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

Tale parametro costituisce “un elemento certo” e permette di “individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita”.

Più precisamente, si devono considerare i versamenti in scadenza nell'anno civile di riferimento, ossia i versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell'anno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre).

In altre parole, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi riguarderanno tutti i versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell'anno contributivo (dal 16 gennaio al 16 dicembre).

Le verifiche ispettive saranno pertanto programmate successivamente alla chiusura dell'anno contributivo e, qualora emergano omissioni riguardanti l'anno in corso, per concludere l'accertamento ed effettuare le relative contestazioni, si dovrà attendere la fine dell'anno contributivo in quanto solo in tale momento sarà possibile stabilire l'ammontare annuo dell'omissione e quindi la rilevanza penale o amministrativa dell'illecito.

Verrà effettuata, invece, la contestazione immediata nel caso in cui siano rilevati importi omessi per un ammontare non superiore a 10.000 euro, in quanto già integrano la soglia di rilevanza penale del fatto.

Il Ministero precisa, infine, che si avranno tanti illeciti (amministrativi o penali) quanti sono gli atti in cui si sia verificato un omesso versamento.

Ad esempio, se un'impresa non ha versato ritenute per un importo complessivo di 15.000 euro nell'anno 2014 e di 5.000 euro nell'anno 2015, sarà contestato un illecito penale per l'anno 2014 ed un illecito amministrativo per l'anno 2015.

Nella nota in esame, il Ministero precisa che il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo conterrà l'avvertenza che:

Studio Associato Trombetta Teruggia

- il versamento, nei 3 mesi successivi, delle ritenute omesse comporta la non punibilità dell'autore dell'illecito;
- in caso di mancato versamento nei 3 mesi successivi, la sanzione troverà piena applicazione ed il trasgressore, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, potrà versare l'importo ridotto della sanzione nel successivo termine di 60 giorni.

Il termine di tre mesi per versare le ritenute omesse decorre dalla notifica della contestazione o dell'accertamento dell'illecito.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI APPROFONDIMENTO IN MATERIA